

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "B3 "**  
**Approvato il giorno 25 ottobre 2011, Milano**

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "B3" con sede in Milano.

L'Associazione, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro.

**ART. 2**  
**DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità indicate nei successivi articoli 11, 12,13 e 23.

**ART. 3**  
**FINALITÀ**

L'Associazione, riconoscendo le finalità e gli obiettivi statuari dell'associazione di volontariato ONLUS C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Comitato provinciale Arcigay di Milano (di seguito CIG) si propone di collaborare al raggiungimento degli stessi promuovendo la cultura LGBTQ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans, Queer), favorendone la divulgazione all'interno e all'esterno della comunità LGBT anche attraverso attività di socializzazione e aggregazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- organizzare, in autonomia o in collaborazione con altre realtà associative e/o commerciali, attività ludico-ricreative di socializzazione e di sensibilizzazione;
- organizzare o contribuire all'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, spettacoli, concorsi, conferenze, convegni, dibattiti, a livello nazionale ed internazionali;
- effettuare attività commerciali marginali, anche senza specifica organizzazione, al fine di finanziare le proprie attività statuarie consistenti nella ideazione, realizzazione e distribuzione di beni e/o servizi;
- organizzare o promuovere altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4**  
**I SOCI**

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci ordinari, si considerano tali tutti i componenti effettivi in corso di mandato della Consulta del CIG;
- 2) soci benefattori, si considerano tali tutti gli altri soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

I soci ordinari sono dispensati dal versamento della quota sociale di iscrizione annuale.

**ART. 5**  
**MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI**

Condizione necessaria per l'ammissione a socio è la qualifica di Componente della Consulta del CIG in corso di mandato. Sulle domande di ammissione si pronuncia con delibera scritta

l'Assemblea dei soci. La domanda di ammissione non può essere rifiutata se non per le ragioni previste per l'esclusione di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La Giunta Esecutiva cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci unitamente all'indirizzo di posta elettronica previsto dall'articolo 7. La quota sociale di iscrizione annuale è definita dall'Assemblea dei soci e non potrà essere inferiore a quella prevista dall'Atto Costitutivo per il primo anno.

## **ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione di un socio è deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci:

- 1) per perdita dello status di componente della Consulta in corso di mandato;  
e' invece deliberata a maggioranza qualificata l'esclusione per le seguenti ragioni:
- 2) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 4) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- 5) per indegnità;
- 6) per il mancato pagamento della quota sociale entro 5 giorni dallo scadere del mandato di componente della Consulta del CIG;
- 7) per altre condizioni previste per legge.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di difesa presso l'assemblea dei soci che potrà determinare l'espulsione definitiva o il reintegro nella posizione di socio.

Allo scadere del suo mandato nella Consulta provinciale del CIG, il Socio ordinario dovrà versare entro 5 giorni la quota sociale di iscrizione annuale deliberata dalla Assemblea dei Soci, diventando così Socio benefattore. Il mancato versamento della quota sociale di iscrizione annuale equivale alla decadenza da eventuali cariche ricoperte nell'associazione e al recesso tacito con effetto immediato.

Il socio receduto, escluso, decaduto o gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a comunicare al momento dell'iscrizione un indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le convocazioni di cui agli artt. 10 e 14;
- 4) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

I soci benefattori sono obbligati a:

- 1) versare la quota sociale di iscrizione annuale.



VC  
B

**ART. 8**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) la Giunta Esecutiva;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Segretario;
- 5) Il Collegio dei revisori dei conti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**ART. 9**  
**ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci sia Ordinari sia Benefattori ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da persona di sua fiducia, sulla base di una delega scritta. A nessuno può essere conferita più di una delega.

**ART. 10**  
**CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno:

- o Entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale per l'approvazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo;

e ogniqualvolta lo stesso Presidente o la Giunta Esecutiva o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti della Giunta Esecutiva e del Collegio dei revisori.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 3) gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) l'attribuzione della qualifica di socio;
- 5) l'esclusione dei soci;
- 6) su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che la Giunta Esecutiva riterrà di sottoporle;
- 7) definisce l'ammontare della quota sociale di iscrizione annuale;
- 8) sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- 9) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 10) i limiti operativi di spesa del Presidente;
- 11) Eventuali anticipazioni al CIG degli avanzi di gestione annuali;

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o in sua assenza dal componente della Giunta più anziano d'età.

Le convocazioni sono effettuate mediante pubblicazione nella sede sociale e via e-mail o per posta ( PEC o raccomandata) almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.

**ART. 11**  
**VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea in seconda convocazione si svolgerà in data diversa da quella in prima convocazione.

## **ART. 12 VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e dello scioglimento dell'associazione, sono adottate attraverso l'approvazione di due delibere successive di identico contenuto da parte dell'assemblea dei soci, da tenersi ad un intervallo non inferiore ai 15 giorni. Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto le assemblee devono svolgersi alla presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non possono partecipare al voto.

## **ART. 13 VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.  
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

## **ART. 14 GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formata da 4 componenti: Presidente, Segretario e due delegati eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I componenti della Giunta Esecutiva rimangono in carica per due anni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti della Giunta Esecutiva decadano dall'incarico, la Giunta medesima può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intera Giunta. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti della Giunta, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Giunta.

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) Predisporre, con la supervisione del Presidente, il Bilancio preventivo e Consuntivo;
- 6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Segretario.

La Giunta Esecutiva è convocata almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno due componenti della Giunta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella sede sociale via e-mail o per posta (PEC o raccomandata) almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti della Giunta Esecutiva.

I verbali di ogni adunanza della Giunta, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

La Giunta Esecutiva può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Per la carica di Delegato nella giunta, è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero

delle cariche da eleggere qualora i candidati siano in numero uguale o superiore al numero richiesto. Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore al numero delle cariche da eleggere, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero dei candidati. Qualora dopo la votazione restassero libere delle cariche a Delegato nonostante fossero presenti altri candidati, con il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti si potrà procedere a una nuova votazione per le sole cariche libere. Qualora al termine delle votazioni restassero libere delle cariche, la Giunta dovrà, durante la prima riunione valida cooptare il numero di delegati mancanti al completamento della sua composizione.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza diritto di voto, i soci dell'associazione.

#### **ART. 15 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Qualora la maggioranza non fosse raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i candidati al primo e al secondo posto per numero di voti.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e della Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nei limiti di spesa stabiliti dall'Assemblea.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Egli è responsabile della gestione e della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare costantemente alla Giunta Esecutiva le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Presenta alla giunta esecutiva le proposte per il Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive della Giunta esecutiva.

#### **ART. 16 IL SEGRETARIO**

Il Segretario è eletto dalla Assemblea dei soci tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Qualora la maggioranza non fosse raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i candidati al primo e al secondo posto per numero di voti. Sostituisce il Presidente nei casi previsti dallo Statuto.

Verifica costantemente che le spese siano conformi a quanto stabilito dal bilancio previsionale.

Il Segretario ha accesso diretto e immediato a tutta la documentazione economica dell'Associazione e può farne richiesta direttamente e autonomamente ai soggetti esterni che intrattengono rapporti economici con l'associazione.

#### **ART. 17 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

#### **ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.



Handwritten signature or initials.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del presidente.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

#### **ART. 19 GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

#### **ART. 20 PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- 1) dai contributi dei propri soci;
- 2) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3) contributi derivanti da convenzioni;
- 4) Eventuali entrate derivanti dalle attività commerciali e/o produttive.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Fatta eccezione per gli accantonamenti di legge, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente erogati al CIG entro il mese successivo alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria. Al CIG potranno essere altresì anticipate erogazioni durante l'anno per delibera dell'assemblea dei soci.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

##### **Art. 21**

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi



#### **ART. 22 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E REPORT ATTIVITÀ**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare dapprima in Giunta e poi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **ART. 23 SCIoglimento**

Handwritten signature or initials.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, come stabilito dall'articolo 12, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio al C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Comitato Provinciale Arcigay di Milano, o in caso di suo preventivo scioglimento, ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

**ART. 24  
RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

*John Bellon*  
*Giulio Bellon*  
*[Signature]*

*Vito C.*

*Federico Forgi*  
*Erano Mz.*

*[Signature]*

*Robert Stewart*

*Paolo Forgi*

*John Kelly*  
*[Signature]*

